



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

AREA AMMINISTRATIVA – UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE

ORDINANZA N° 12

OGGETTO: Disciplina degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio.

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 114;

Preso Atto che il Comune di Coriano ha ottenuto dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n° 154/2001, modificata dalla successiva Delibera di G.R. n° 5 del 14 gennaio 2008, il riconoscimento come comune ad economia prevalentemente turistica per tutto l'arco dell'anno e per tutto il territorio comunale, comportando l'applicazione del disposto di cui all'art. 12 del D.Lgs. n° 114/1998;

Vista le Delibera di G.M. n° 233 del 28 luglio 2008, con la quale vengono indicati i giorni di festività civili e religiose durante i quali gli esercizi commerciali siti nel territorio comunale possono derogare all'obbligo di chiusura imposto dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di G.R. n° 2164 del 27 dicembre 2007;

Visto l'art. 54, lett d), del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista le Delibera di G.M. n° 333 del 30 ottobre 2008, con la quale si approva la disciplina degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio assunti con la presente ordinanza.

ORDINA

ART. 1

LIMITE MASSIMO DI APERTURA

1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n° 114 del 1998 e all'art. 16 della L.R. n° 14 del 1999, tutti gli esercizi di vendita al dettaglio siti nel territorio del Comune di Coriano possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura nei seguenti limiti:

- apertura dalle ore 07,00
- con facoltà di chiusura serale, rispettivamente:
 - dal 1° aprile al 30 settembre, sino alle ore 24,00
 - dal 1° ottobre al 30 novembre, sino alle ore 22,00
 - dal 1° dicembre al 31 dicembre, sino alle ore 24,00
 - dal 01 gennaio al 31 marzo, sino alle ore 22,00;

inoltre, sono autorizzati alla sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva ad esclusione delle festività di cui al successivo art. 3 ;

2. Ai soli esercizi di vicinato del settore alimentare è consentito di anticipare l'orario di apertura alle ore 06,00

ART. 2

CHIUSURA INFRASETTIMANALE.

1. Il Comune non prevede l'obbligo della chiusura infrasettimanale di mezza giornata, lasciando facoltà all'esercente di poterla liberamente effettuare, ma con l'obbligo di indicarla nel cartello di esposizione orari con le modalità previste all'art. 6 della presente Ordinanza

ART. 3

GIORNI DI FESTIVITA' CON OBBLIGO DI CHIUSURA

Tutti gli esercizi di vendita al dettaglio siti nel territorio comunale sono obbligati alla chiusura nelle seguenti festività:

- 1° Gennaio
- 1° Maggio
- 15 Agosto
- 1° Novembre
- 25 Dicembre

ART. 4

ESERCIZI IN DEROGA ALLA PRESENTE NORMATIVA SUGLI ORARI

1. Gli orari stabiliti dalla presente Ordinanza non si applicano alle attività di vendita di cui all'art. 13, 1 comma del D.Lgs. n° 114/98, qualora le stesse siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e sono, quindi, rimessi alla libera scelta dell'esercente, e precisamente:
 - le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali e le sale cinematografiche.
2. Il requisito dell'attività di vendita prevalente o di specializzazione sussiste nei seguenti casi:
 - almeno il 70% della superficie dell'esercizio sia destinato alla vendita delle merceologie indicate al precedente comma 1° ;
 - oppure, almeno il 70 % del volume di affari delle vendite derivi dalla cessione dei suddetti beni merceologici; in tale caso il Comune provvederà alla verifica del volume d'affari alla C.C.I.A.A. - Registro Imprese e all'Ufficio IVA e verranno richiesti all'esercente interessato i documenti relativi al fatturato dell'anno precedente;
3. Gli operatori degli esercizi di cui al precedente comma 1° sono tenuti a dimostrare il possesso di tale requisito (attività di vendita esclusiva o prevalente) mediante autocertificazione da presentarsi al competente Ufficio Attività Economiche.

ART. 5

ORARIO NOTTURNO.

1. E' possibile autorizzare l'esercizio dell'attività in orario notturno, per un numero di esercizi di vicinato non superiore all' 1% del totale degli esercizi siti nel territorio di Coriano, previo parere delle Associazioni di categoria, dei Sindacati dei lavoratori, delle Associazioni dei Consumatori. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole della Giunta Municipale.

ART. 6
CARTELLO ORARIO

1. Ogni esercente è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un apposito cartello indicante l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e l'eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale, liberamente prescelta.
2. Eventuali modifiche degli orari di vendita debbono essere rese note al pubblico nello stesso modo di cui sopra, con un anticipo di almeno 10 giorni e, comunque, prima dell'effettiva applicazione.

ART. 7
CHIUSURA TEMPORANEA

1. Il Sindaco promuove le opportune intese fra le categorie per favorire gli accordi affinché la chiusura facoltativa nei periodi di ferie sia graduata e territorialmente scaglionata, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n° 114/98.

ART. 8
ATTIVITA' MISTE

1. Le attività miste soggette in parte al D.Lgs. 31.03.1998, n° 114 e in parte ad altra normativa, nelle ore e nelle giornate in cui è prevista la chiusura dei negozi devono sospendere la vendita al dettaglio.

ART. 9
SANZIONI

1. Il mancato rispetto di quanto è stabilito nella presente Ordinanza in materia di orari e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in violazione all'art. 11 del D.Lgs. 114/98, è sanzionabile ai sensi dell'art. 22, comma 3, dello stesso Decreto Legislativo con una sanzione pecuniaria da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00 irrogata dal Sindaco con le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n° 689.
2. Tutte le altre violazioni alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza non espressamente sanzionate da una specifica norma di legge, saranno punite con l'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 di cui al Regolamento di applicazione delle sanzioni amministrative approvato con Delibera di C.C. n° 21 del 28.05.2003.

ART. 10
ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed abroga tutte le precedenti ordinanze in materia.

La Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Comunale, addì **30 gennaio 2009**



IL SINDACO
Matricardi Maria Luigina

